



CIRCOLARE TECNICA 02/08

Milano, 27 maggio 2008

OGGETTO: Anagrafe tributaria

Il Segretario Generale
Prof. A. Carretta

DISTRIBUZIONE			
ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI		ASSOCIATI SOSTENITORI	
ABF FACTORING	Ettore SINNONA	SCIUME' & ASSOCIATI	Marco CUPIDO
AOSTA FACTOR	Enrico DEHO'	SEFIN	Claudia NEGRI
BANCA CARIGE	Elvio BORRA	STONE	Simona DI VARA
BANCA IFIS	Alberto STACCIONE	STUDIO LEG. ASSOCIATO in associazione con Clifford Chance	Rita RIPPA
BANCO di DESIO e della BRIANZA	Direzione Generale	STUDIO LEG. AVV. PILATO	Paolo VERRECCHIA
BARCLAYS BANK	Francesco MAZZITELLI	STUDIO LEG. GIOVANARDI FATTORI	Segreteria Generale
BCC FACTORING	Mattia SERENA	STUDIO LEG. LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
CBI FACTOR	Gianpiero BERTOLI	STUDIO LEG. PERNIGOTTO E ASS.	Enrico PERNIGOTTO
CENTRO FACTORING	Servizio Affari generali		
COFACE FACTORING ITALIA	Direzione Generale		
CREDEMFACTOR	Direzione Generale		
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO		
ENEL.FACTOR	Direzione Generale		
EUROFACTOR ITALIA	Ivan TOMASSI		
EUROPA FACTOR	Pierluca BOTTONE		
FACTORCOOP	Direzione Generale		
FACTORIT	Antonio DE MARTINI Marziano BOSIO		
FARMAFACTORING	Direzione Generale		
FERCREDIT	Rossella BOGINI		
FIDIS	Luigi MATTA		
FORTIS COMMERCIAL FINANCE	Stefano SCHIAVI		
GE CAPITAL FINANCE	Direzione Generale		
GE CAPITAL FUNDING SERVICES	Luca PIGHI		
GENERALFINANCE	Direzione Generale		
IBM ITALIA SERV. FINANZ.	Gianfranco LANZA		
IFITALIA	Direzione Generale		
INTESA SANPAOLO	Direzione Generale		
MEDIOFACTORING	Sandra MALANCA		
MPS Leasing & Factoring	Direzione Generale		
RIESFACTORING	Rossano FOLZINI		
SERFACTORING	Direzione Generale		
SG FACTORING	Direzione Generale		
SIS.PA.	Gianluigi RIVA		
UNICREDIT FACTORING	Fausto GALMARINI		



Le operazioni di factoring nell'Anagrafe Tributaria
Provvedimento Agenzia delle Entrate del 29 febbraio 2008
Disposizioni integrative del provvedimento del 19 gennaio 2007

Com'è noto, con il provvedimento n. 2008/31934 del 29 febbraio 2008 l'Agenzia delle Entrate ha integrato, in esecuzione a quanto previsto dal nuovo decreto antiriciclaggio (D.Lgs. 231/07), le informazioni che gli operatori finanziari sono tenuti a comunicare all'Anagrafe dei Rapporti. In particolare, il citato provvedimento prevede la segnalazione delle informazioni inerenti operazioni extra-conto e soggetti delegati, in aggiunta a quelle già richieste dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 2007/9647 del 19 gennaio 2007 relative ai soggetti con i quali gli intermediari finanziari intrattengono rapporti continuativi di natura finanziaria.

Rilevate alcune criticità interpretative e tecniche, l'Associazione ha preso contatto con la Direzione Centrale Accertamento dell'Agenzia delle Entrate per gli opportuni chiarimenti.

1. Operazioni extraconto

In relazione all'esistenza di operazioni di natura finanziaria al di fuori del rapporto continuativo, si chiarisce che deve trattarsi di operazioni del tutto estranee al rapporto continuativo già segnalato, effettuate, in via generale, direttamente per cassa. Trattasi quindi, a titolo orientativo, di operazioni che riferiscono tipicamente all'attività di banche, poste, cambia valute, money transfer, ecc.

Si ritiene quindi che difficilmente le operazioni extra conto possano configurarsi nell'operatività factoring, tenuto conto che tutte le operazioni che insistono sul rapporto di factoring (tipicamente il pagamento delle fatture rappresentanti il credito ceduto), a prescindere dal soggetto che le pone in essere, sono considerate operazioni attinenti al conto.

Viene pertanto confermato quanto specificato nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/E del 4 aprile 2007 che aveva già chiarito che l'obbligo informativo nell'Anagrafe Tributaria riguarda solo il rapporto con il soggetto cedente il credito, e non quello con il debitore ceduto, salvo che sia intervenuto specifico e diretto contratto di dilazione col soggetto.

Si ricorda comunque che eventuali operazioni extra conto, ove si realizzassero, vanno segnalate una sola volta all'anno nel momento in cui il soggetto compie la prima operazione di specie.

2. Soggetti delegati

In relazione alla segnalazione dei soggetti che intrattengono con l'intermediario finanziario qualsiasi altro rapporto in nome proprio e per conto o a nome di terzi, l'Agenzia delle Entrate ha espresso l'orientamento di escludere dalla comunicazione i legali rappresentanti di società (es. AD, presidente CdA, ecc.) tipicamente risultanti da pubblici registri (su tutti la CCIAA), che per definizione agiscono e firmano per conto della società.

Si chiede, invece, di segnalare i delegati e/o procuratori, che hanno ricevuto mandato dai soggetti su citati tramite procura legale o delega ad operare, in funzione del censimento aziendale così come avvenuto (non ci è richiesto di conoscere tutti i procuratori o delegati ad operare della azienda). A livello pratico, tali soggetti corrispondono a quelli in relazione ai quali le società di factoring raccolgono gli specimen di firma ad operare nell'ambito del rapporto di factoring, con l'esclusione logicamente dei legali rappresentanti come appena sopra riportato.

Il tracciato non contiene la possibilità di relazionare i soggetti delegati e/o procuratori con le aziende rappresentate. Il tutto si configura come un rapporto nuovo a cui va assegnato lo stesso codice di tipologia rapporto previsto per il rapporto principale (per il factoring sia cedenti che debitori dilazionati: codice 18, se garanti e/o garantiti codice 16).

Trattandosi, come detto, di rapporto nuovo, la data di inizio rapporto corrisponde alla data di decorrenza della delega per la società di factoring.

Si conferma che, se un soggetto delegato ha più deleghe, esso deve essere segnalato più volte, quante sono le deleghe allo stesso riferibili. Se un'azienda ha comunicato all'intermediario finanziario più delegati per il medesimo rapporto, vanno segnati tutti i delegati.

